

Tuttavia, a norma dell'art. 6 Cost., “*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*” (per approfondimenti cfr. *Parte II, Cap. I, par. 7*) e, più in generale, la lingua non può costituire fattore di discriminazione fra i cittadini davanti alla legge ex art. 3 Cost.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Da ultimo va ricordato che, a norma dell'art. 51 Cost., “*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini **gli italiani non appartenenti alla Repubblica***”, vale a dire gli appartenenti alla nazione italiana che sono cittadini di un altro Stato: nel dibattito costituente il riferimento era soprattutto agli **abitanti dei territori cd. irredenti**, perduti dall'Italia a seguito dei trattati di pace nel secondo dopoguerra e ceduti alla ex Jugoslavia e alla Francia; si tende oramai ad includere in tale categoria anche gli **emigrati all'estero** che abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.

4.1.1. La cittadinanza.

A) Definizione

Il termine “cittadinanza” denota tradizionalmente l'**appartenenza di un individuo ad uno Stato** nazionale per **connessioni territoriali** (*iure soli*) o per **legami di parentela** (*iure sanguinis*) (D'ALESSANDRO).

I riferimenti alla cittadinanza contenuti nella Costituzione italiana richiamano una **nozione presupposta**, in quanto in essa non sono determinate le condizioni per l'acquisto e la perdita dello *status* di cittadino italiano. Unico riferimento è quello contenuto nell'art. 22, in base al quale “*nessuno può essere privato, per motivi politici ... della cittadinanza*”, come corollario o applicazione concreta del principio di eguaglianza (D'ALESSANDRO).

B) Acquisto della cittadinanza

L'**acquisto** della cittadinanza italiana è regolato dalla **l. 5 febbraio 1992, n. 91**, la quale dispone che è cittadino:

- **per nascita** (art. 1):
 - il figlio di padre o di madre cittadini;
 - chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
 - il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- **per estensione**:
 - il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età (art. 2);
 - il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3);
 - il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- **per beneficio di legge**:

- lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (art. 4):
 - a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - c. se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;
 - **per naturalizzazione**, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 9, il quale stabilisce che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
 - allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
 - allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
 - allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
 - al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
 - all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
 - allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
 - allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1 dicembre 2018, n. 132, il legislatore ha richiesto per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata **conoscenza della lingua italiana**: invero, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ius soli

Come esaminato, la cittadinanza italiana si acquista ***iure sanguinis***, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una **possibilità residuale di acquisto *iure soli***, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza

al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. In estrema sintesi, altre possibilità di acquisto della cittadinanza per gli stranieri sono legate alla **residenza** per lungo tempo nel nostro Paese oppure al **matrimonio** con un cittadino italiano. Infatti, la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni e sono in possesso di determinati requisiti (ad es. redditi sufficienti al sostentamento, assenza di precedenti penali, assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica) oppure che abbiano contratto matrimonio con un italiano.

Negli ultimi anni, dato il massiccio aumento dei **flussi migratori**, la questione della riforma della legge sulla cittadinanza è al centro del dibattito politico: in particolare, si discute sulla possibilità di estendere i casi di acquisizione della cittadinanza per nascita a favore di **chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri**, di cui almeno uno soggiornante regolarmente e da lungo periodo in Italia (cd. **ius soli**), nonché sull'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (**ius culturae**).

C) Preclusione, perdita e riacquisto della cittadinanza

La medesima l. n. 91/1992 prevede poi i casi in cui l'acquisto della cittadinanza può essere precluso o la cittadinanza può essere perduta o ad essa si può rinunciare.

Nel dettaglio, **precludono** l'acquisto della cittadinanza (art. 6):

- la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Il cittadino italiano **perde** la cittadinanza, invece:

- se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare;
- se, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Inoltre, l'art. 14 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, ha previsto la **revoca della cittadinanza** (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di **condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione**.

Chi ha perduto la cittadinanza la **riacquista**:

- se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

Infine, ai sensi dell'art. 11, il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana (divenendo **bipolide**), ma può ad essa **rinunciare** qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Inoltre, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art. 14).

Infine diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro discendenti), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla **Repubblica jugoslava** in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.

Reddito di cittadinanza

Al centro dell'attuale dibattito politico-istituzionale vi è il tema del cd. **reddito di cittadinanza**: si tratta di una misura di **contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale**, che si inserisce nel quadro di politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Tale misura è stata introdotta dal **d.l. 28 gennaio 2019, n. 4**, che riconosce ai nuclei familiari un **beneficio economico temporaneo** in presenza di alcuni requisiti.

In particolare, sotto il profilo della **residenza o soggiorno sul territorio italiano**, il richiedente deve essere:

- a) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'Unione europea, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Sotto il profilo economico, invece, il nucleo familiare deve dimostrare la sussistenza di **requisiti di reddito e di patrimonio** inferiori a determinate soglie stabilite dal decreto.

Infine, è previsto un ulteriore requisito del **godimento dei beni durevoli**, in quanto nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di beni mobili registrati.

D) Cittadinanza europea

Un regime peculiare spetta ai **cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**. Il Trattato di Maastricht ha configurato per la prima volta la **cittadinanza europea**, la quale si aggiunge (e non si sostituisce) a quella nazionale dei singoli Stati membri di appartenenza.

Da essa derivano diritti civili e politici, tra i quali:

- il *diritto di entrare, risiedere e circolare liberamente* in ogni Stato membro dell'Unione europea;
- l'*esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ed europee*, di cui godono i residenti (anche se non cittadini) di uno Stato membro;